

Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, in vista dell'entrata in vigore dell'€uro a partire dal 1° gennaio 2002, ha esaminato il problema delle tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani. Tenendo conto che erano previsti adeguamenti periodici delle tabelle, anche in riferimento al tasso di inflazione, ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione forfetaria degli importi in misura del 3%, ritenuta equa, esprimendoli in €uro.

Per utile documentazione si confrontino i seguenti numeri del "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana": n. 2, 26 marzo 1997, pp. 53-62; n. 1, 30 gennaio 1998, pp. 26-33; n. 3, 30 aprile 2000, pp. 91-95.

In merito, si pubblicano le seguenti determinazioni:

- Contributo di concorso ai costi della causa richiesto alle parti
- Criteri di remunerazione per gli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali
- Onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale presso i tribunali ecclesiastici regionali
- Costi delle perizie d'ufficio nelle cause di nullità matrimoniale
- Retribuzione dei patroni stabili
- Costi delle rogatorie richieste ai tribunali diocesani dai tribunali regionali

CONTRIBUTO DI CONCORSO AI COSTI DELLA CAUSA RICHIESTO ALLE PARTI

Il Consiglio Episcopale Permanente

CONSIDERATO CHE

- a) a partire dal 1° gennaio 2002 è necessario determinare in euro la misura dei costi delle perizie d'ufficio, il cui ammontare è stabilito con riferimento alla tabella approvata dal Consiglio Episcopale Permanente;

- b) è opportuno operare una rivalutazione forfetaria di tale contributo determinato con l'entrata in vigore delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolto presso gli stessi* emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana;

AI SENSI dell'art. 4, § 2 delle *Norme* citate,

a p p r o v a
la seguente determinazione

A partire dal 1° gennaio 2002 il contributo di concorso ai costi della causa richiesto alle parti è definito come segue:

<i>Parte in causa</i>	<i>Importo</i>
Parte attrice	£. 800.000 pari a € 414
Parte convenuta	£. 400.000 pari a € 207

* * *

CRITERI DI REMUNERAZIONE PER GLI OPERATORI
DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI

Il Consiglio Episcopale Permanente

CONSIDERATO CHE

- a) è necessario determinare in euro la misura della remunerazione spettante agli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali a partire dal 1° gennaio 2002;
- b) è opportuno operare una rivalutazione forfetaria della misura degli onorari stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998 e aggiornata nella sessione del 20-23 marzo 2000,

a p p r o v a
la seguente determinazione

1. I sacerdoti secolari o religiosi che prestano servizio come vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, giudici a tempo pieno, giudici a

tempo parziale, difensori del vincolo a tempo pieno e patroni stabili percepiscono dal competente Istituto diocesano per il sostentamento del clero la remunerazione mensile ad essi spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero; percepiscono parimenti dal medesimo Istituto, a valere sul contributo destinato annualmente dall'Assemblea Generale all'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali, la parte rimanente fino al raggiungimento della misura di seguito determinata:

Vicari giudiziali	£. 2.472.000 pari a € 1.277
Vicari giudiziali aggiunti	£. 2.317.500 pari a € 1.197
Giudici a tempo pieno	£. 2.317.500 pari a € 1.197
Giudici a tempo parziale	£. 2.163.000 pari a € 1.118
Difensori del V. a tempo pieno	£. 2.060.000 pari a € 1.064
Patroni stabili	£. 2.060.000 pari a € 1.064

2. I sacerdoti secolari o religiosi che prestano servizio come giudici occasionali ricevono dal Tribunale una remunerazione a prestazione, da computare ai fini della remunerazione complessiva spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero, così stabilita:

Sessione istruttoria	£. 30.900 pari a € 16
Voto	£. 133.900 pari a € 70
Voto con sentenza	£. 257.500 pari a € 133

3. I sacerdoti secolari o religiosi che prestano servizio come difensori del vincolo occasionali ricevono dal Tribunale una remunerazione a prestazione da computare ai fini della remunerazione complessiva spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero così stabilita:

Sessione istruttoria	£. 25.750 pari a € 14
Animadversiones	£. 154.500 pari a € 80

4. I laici che prestano servizio come giudici occasionali ricevono dal Tribunale un compenso a prestazione così stabilito:

Sessione istruttoria	£. 30.900 pari a € 16
Voto	£. 133.900 pari a € 70
Voto con sentenza	£. 257.500 pari a € 133

5. I laici che prestano servizio come difensori del vincolo occasionali ricevono dal Tribunale un compenso a prestazione così stabilito:

Sessione istruttoria	£. 25.750 pari a € 14
Animadversiones	£. 154.500 pari a € 80

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

* * *

ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Il Consiglio Episcopale Permanente

CONSIDERATO CHE

- a) è necessario determinare in euro la misura degli onorari spettanti agli avvocati e ai procuratori per l'esercizio della loro attività presso i Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali a partire dal 1° gennaio 2002;
- b) è opportuno operare una rivalutazione forfetaria degli onorari stabiliti dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998,

AI SENSI dell'art. 5, § 3 delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolto presso gli stessi* emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana,

a p p r o v a
la seguente determinazione

Il limite minimo e massimo degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e ai procuratori della cui opera si avvalgono è il seguente:

1. ONORARIO COMPLESSIVO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO E NEL PROCESSO DI APPELLO A NORMA DEL CAN. 1682, §2:

	<i>Limite minimo</i>	<i>Limite massimo</i>
Onorario dell'avvocato	£. 2.575.000 pari a € 1.330	£. 5.150.000 pari a € 2.660
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato)	£. 515.000 pari a € 266	===

2. ONORARIO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI APPELLO CON RITO ORDINARIO:

	<i>Limite minimo</i>	<i>Limite massimo</i>
Onorario dell'avvocato	£. 1.030.000 pari a € 532	£. 2.060.000 pari a € 1.064
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato)	£. 515.000 pari a € 266	===

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

* * *

COSTI DELLE PERIZIE D'UFFICIO NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Il Consiglio Episcopale Permanente

CONSIDERATO CHE

- a) a partire dal 1° gennaio 2002 è necessario determinare in euro la misura dei costi delle perizie d'ufficio, il cui ammontare è stabilito con riferimento alla tabella approvata dal Consiglio Episcopale Permanente;
- b) è opportuno operare una rivalutazione forfetaria dei costi delle perizie stabiliti dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998,

AI SENSI dell'art. 4, § 1, lettera b) delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolto presso gli stessi emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana,*

a p p r o v a
la seguente determinazione

I limiti minimo e massimo di costo per ciascun tipo di perizia al netto degli oneri fiscali e delle spese tecniche – ferma restando la competenza del Preside del collegio giudicante per la determinazione del costo effettivo della perizia nei singoli processi – sono definiti come segue:

	<i>Costo minimo</i>	<i>Costo massimo</i>
Perizie psichiatriche e psicologiche:		
	£. 721.000 pari a € 373	£.1.030.000 pari a € 532
Perizie ginecologiche e andrologiche:		
	£. 412.000 pari a € 213	£. 618.000 pari a € 320
Perizie grafologiche:		
	£. 309.000 pari a € 160	£. 515.000 pari a € 266

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

* * *

RETRIBUZIONE DEI PATRONI STABILI CHE OPERANO
PRESSO I TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI

Il Consiglio Episcopale Permanente

CONSIDERATO CHE

- a) è necessario determinare in euro la misura della retribuzione da assicurare al patrono stabile a partire dal 1° gennaio 2002;
- b) è opportuno operare una rivalutazione forfetaria dell'ammontare dello stipendio mensile del patrono stabile determinato dalla Presidenza della CEI nella riunione del 19-22 gennaio 1998,

AI SENSI dell'art. 6, § 3 delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolto presso gli stessi* emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana,

a p p r o v a
la seguente determinazione

A partire dal 1° gennaio 2002 al patrono stabile deve essere corrisposto uno stipendio di £. 2.781.000 nette al mese, pari a € 1.437.

* * *

**COSTI DELLE ROGATORIE RICHIESTE DAI TRIBUNALI
ECCLESIASTICI REGIONALI AI TRIBUNALI DIOCESANI**

Il Consiglio Episcopale Permanente

CONSIDERATO CHE è necessario determinare i costi delle rogatorie richieste dai tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali;

AI SENSI dell'art. 2, § 3, lettera a) delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolto presso gli stessi* emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana,

a p p r o v a
la seguente determinazione

I costi delle rogatorie richieste dai Tribunali ecclesiastici regionali ai Tribunali diocesani sono determinati sulla base della seguente tabella:

<i>Atto richiesto</i>	<i>Costo</i>
Deposizione di una parte in causa:	€ 52
Deposizione di un teste:	€ 26
Sessione deserta:	€ 13
Perizia psichiatrica o psicologica:	€ 373 - € 532
Perizia ginecologica o andrologica:	€ 213 - € 320
Perizia grafologica:	€ 160 - € 266

I costi delle perizie devono essere determinati dal Vicario Giudiziale diocesano nell'ambito della somma minima e della somma massima indicata nella tabella. Tali costi sono da intendere al netto degli oneri fiscali e delle spese tecniche, che, attestate attraverso apposito documento fiscale, devono essere addebitate al Tribunale che richiede la rogatoria.

I costi sopra elencati sono in ogni caso comprensivi di tutte le spese sostenute dal Tribunale diocesano, incluse spese postali ed eventuali oneri concernenti il personale.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - novembre 2001